

IN BREVE n. 017-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



MOZIONE FINALE AL 55° CONGRESSO FEDER.S.P.eV.

Il 55° Congresso Feder.S.P.eV., riunito a Salerno dal 15 al 17 Aprile 2018, udita la ampia relazione del Presidente nazionale Prof. Michele Poerio, la approva e nel contempo esprime, dopo approfondito dibattito, le seguenti valutazioni ed indirizzi programmatici per i propri Organismi statutari:

- 1- difesa intransigente del nostro sistema di “welfare state”, che vede nella previdenza, nella sanità pubblica (che da anni ormai viene colpevolmente sottofinanziata) e nella tutela socio-assicurativa dei non-autosufficienti i propri capisaldi;
- 2- rivendicazione della corretta applicazione dei principi costituzionali vigenti ed il concreto esercizio dei diritti acquisiti da parte di tutti i sanitari pensionati italiani, e loro vedove/i, in piena coerenza con la sentenza 70/2015 della Consulta, tutt’ora disattesa;
- 3- ripristino di un sistema vero e reale di perequazione automatica delle pensioni in godimento, di fatto bloccato, od immiserito da forme di tassazione impropria, dal 2012 ad oggi (7 anni);
- 4- richiamo a tutte le forze politiche affinché, deposti gli slogan elettoralistici, prendano atto responsabilmente che la nuova legge elettorale (prevalentemente proporzionale) ed il nostro sistema parlamentare impongono solleciti accordi tra i Partiti per realizzare un dignitoso Governo di coalizione per il Paese, con un programma realistico;
- 5- sollecitare la riforma del nostro sistema fiscale, così da renderlo più semplice e ridurre la tassazione sul lavoro e sulle persone, a partire da un doveroso alleggerimento, progressivo in rapporto all’età, delle aliquote (le più esose d’Europa) sui redditi da pensione;
- 6- proseguire nelle sinergie con le categorie e tutte le forme associative che abbiano un comune sentire e programmi compatibili;
- 7- migliorare la collaborazione con gli Ordini professionali provinciali, e le Federazioni nazionali di medici, veterinari e farmacisti, in attesa di un doveroso abbattimento delle quote annuali di iscrizione (non inferiore al 30%) per tutti quei pensionati che non esercitino più la

- libera professione di competenza, anche per evitare dolorose rinunce all'iscrizione agli Ordini stessi;
- 8- richiedere all'ENPAM, ENPAF, ENPAV, più attenzione e rispetto per i propri pensionati, con critiche in particolare nei confronti dell'ENPAM per come aveva gestito inizialmente la convenzione per la tutela della non-autosufficienza che, nonostante i primi buoni risultati ottenuti dalla Feder.S.P.eV. e la buona disponibilità dell'ENPAM, non ha ancora consentito di realizzare la piena copertura per tutti i Colleghi, estendendo peraltro analoghe tutele anche a favore dei medici veterinari e farmacisti;
 - 9- favorire in ogni modo l'accesso alle forme di previdenza complementare per le nuove generazioni di medici, veterinari e farmacisti, anche attraverso Fondi di previdenza integrativa istituiti presso i rispettivi Enti previdenziali autonomi;
 - 10- proseguire nella valorizzazione della persona del pensionato, nella consapevolezza della sua ricchezza in esperienza, competenza, umanità e solidarietà, anche favorendo l'accesso a forme di volontariato professionale a favore dei più bisognosi e meno abbienti che, liberate da appesantimenti burocratici, prevedano tuttavia una regolamentazione nazionale in grado di evitare illegittima concorrenza, evasioni fiscali e contributive, scoperture assicurative degli operatori in materia di responsabilità civile.

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO e TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'indennità premio di servizio e la buonuscita dei lavoratori del pubblico impiego hanno un trattamento fiscale che tiene conto delle somme di contribuzione versate dal lavoratore.

In particolare, per la determinazione sia dell'aliquota di tassazione che della base imponibile, l'importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al **40,98%** per l'indennità premio servizio e al **26,04%** per l'indennità di buonuscita (rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva).

La base imponibile viene anche ulteriormente ridotta di un importo pari a **€ 309,87 per ogni anno di servizio.**

Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto, non essendo prevista a carico del dipendente nessuna contribuzione, il beneficio fiscale è dato soltanto dalla franchigia di **€ 309,87** per ogni anno di servizio.

Ma gli assunti nel pubblico impiego dal 1 gennaio 2001 (e i medici con contratto a termine ultimo semestre 2000) sono posti in Tfr (trattamento fine rapporto) e per non creare disparità di trattamento economico coi colleghi in Ips (indennità premio di servizio) con DPCM viene stabilita una pari trattenuta. In altre parole sono sottoposti a contribuzione mascherata, ma godono di un trattamento economico e normativo più penalizzato. E colmo dei colmi tale trattenuta non viene riconosciuta come trattenuta contributiva e pertanto non concorre allo sgravio fiscale. Rimane solo la quota fissa di **€ 309,87** per ogni anno di servizio.

Tuttavia tale trattenuta viene riconosciuta utile agli effetti previdenziali e in sede di contenzioso potrebbe essere riconosciuta come una vera contribuzione cogli eventuali diritti che ne conseguono.

ATTUALI TERMINI DI LIQUIDAZIONE DEL TFS E TFR NEL PUBBLICO IMPIEGO	
Motivo della cessazione	Perfezionamento del diritto
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg
Limiti di età o cessazione d'ufficio	12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	12 mesi + 90 gg
Risoluzione unilaterale per massima anzianità contributiva	12 mesi + 90 gg

Ogni beneficio collegato alla attività lavorativa comunque denominata al contrario del settore privato viene liquidata secondo i motivi della cessazione dell'attività lavorativa e l'importo rateizzato secondo l'ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali: sino a 50.000 euro alla data del riconoscimento del diritto perfezionato, la seconda rata per gli importi compresi tra 50.001 e 100.000 dopo 12 mesi e l'eccedenza dopo ulteriori 12 mesi (per la dilazione nessun riconoscimento economico: interessi o svalutazione monetaria) ... il lavoratore del settore privato entro 2 mesi al massimo dalla cessazione del rapporto.

CALCOLO DEL TFR UN MESE PRIMA DELLA PENSIONE da Sole 24 ore – risposta 927 a cura di Aldo Ciccarella

D - Lavoro da circa 20 anni come collaboratrice scolastica. Il 1° settembre andrò in pensione di vecchiaia avendo raggiunto i 20 anni di contributi minimi per la pensione e avendo superato i 67 anni di età. Come da protocollo ho fatto la domanda online all'Inps presso un patronato e la scuola ha inviato tutti i documenti al Miur e all'Inps per l'accertamento del diritto alla pensione, ma si rifiuta di fornirmi il conteggio del Tfr maturato dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2007, rimandando a settembre 2018, e quindi a dopo che sarò andata in pensione. Preciso che da questa data ho poi aderito alla pensione complementare (fondo Espero), ma all'Inps mi hanno detto che quel periodo è di competenza della scuola.

Questo atteggiamento da parte della direzione scolastica pregiudica il mio diritto a ricevere in tempo il Tfr maturato? Come posso sollecitare la scuola o rimediare, visto che l'istituto pare non abbia intenzione di effettuare il conteggio?

R - In caso di cessazione dal servizio per limite di età, l'amministrazione di appartenenza deve trasmettere all'Inps-gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) i dati giuridici/economici, utili al pagamento del Tfs/Tfr, almeno un mese prima del raggiungimento di tale limite d'età. Infatti, l'articolo 26 del Dpr 1032/73 ha stabilito che «in caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente (progetto di liquidazione, corredato della copia autentica dello stato di servizio) devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo». Quindi, cessando dal servizio per limiti di età dal 31 agosto 2018, l'amministrazione di appartenenza dovrebbe trasmettere la documentazione entro il 31 luglio 2018.

TASI e IMU 2018 - CONFERMATO IL BLOCCO

Anche per il 2018 è stato decretato lo stop all'aumento di imposte e tasse negli enti locali. Il blocco degli aumenti dei tributi per il nuovo anno è stato sancito dall'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018.

Le Amministrazioni locali non potranno incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015.

Per quest'anno vale, infatti, la stessa misura già adottata nel 2016 e 2017.

Legge di Bilancio 2018 articolo 1 comma 37

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».

L'EVASIONE FISCALE DI CUI NESSUNO SI OCCUPA E SI PREOCCUPA

Comunicato stampa Dirstat – a cura di Arcangelo D'Ambrosio

Ogni anno l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza “verificano” non più di 200.000 contribuenti, pur avendo a disposizione il Servizio SERPICO e conoscano, nominativamente, almeno 2 milioni e mezzo di evasori totali; ci si ostina a controllare le denunce di cittadini a reddito fisso compresi i pensionati, permettendo così, con un lavoro non mirato e pressoché inutile, l'evasione di cui sopra. I dipendenti e funzionari in organico agli organismi finanziari sono 90.000 (in America sono 100.000 benché negli Stati Uniti, il Pil sia 10 volte quello italiano e il Paese sia molto più grande). [continua]

Leggi in

<https://www.dirstat.it/pdf/comunevasione17aprile.pdf>

Sempre contro i pensionati, nulla contro gli evasori ... pensionati che incidono nel gettito fiscale Irpef per circa un 33-34% ... pensionati che hanno sempre pagato le tasse e fior di contributi per la loro pensione !!!



PENSIONI di REVERSIBILITA' mpe

Si legge a pagina 8 (Commenti e inchieste) del Sole 24 ore di lunedì 23 aprile 2018 “L'assegno ai superstiti va finalizzato come assistenza ai soli bisognosi, liberando risorse per ridurre il cuneo”.

A questo proposito si fa presente che la “reversibilità” non è un assegno elargito dallo Stato, ma una prestazione previdenziale conseguente a versamenti contributivi obbligatori da parte del lavoratore durante tutta la vita lavorativa e pertanto è la maturazione di un diritto soggettivo da parte del lavoratore ad un determinato e ben precisato evento.

INPS - INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO PER I LAVORATORI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA da Dpl Mo - fonte: INPS

Con la circolare n. 66 del 20 aprile 2018, l'Inps fornisce le istruzioni operative per l'erogazione delle **indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata nei casi di adozione o affidamento preadottivo**, che hanno fruito di periodi indennizzabili alle condizioni previste dal riformato articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002.

L'Istituto previdenziale precisa che la riforma non ha innovato alcunché riguardo agli affidamenti non preadottivi; per tali eventi, quindi, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità di cui trattasi.

Al fine di consentire ai lavoratori in argomento la presentazione delle domande di maternità/paternità secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale, è stato aggiornato l'applicativo per l'invio telematico delle domande medesime.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 66 del 20.04.2018 (documento 100)

LA BORSA DI STUDIO INGLESE È TASSATA IN ITALIA da Sole 24 ore – risposta 889

D - Un dottorando, residente in Italia, che percepisce una borsa di studio da un'università in Inghilterra, non soggetta a tasse, come deve comportarsi con il fisco italiano?

R - Il mantenimento in Italia della soggettività fiscale del contribuente, che percepisce in Inghilterra la borsa di studio a titolo di dottorato, implica che quest'ultima vada dichiarata nel nostro Paese come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in base all'articolo 50, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/86), secondo il quale si qualificano tali le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidi o per fini di studio o di addestramento professionale (sempre che il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante).L' esenzione fiscale riconosciuta in Inghilterra sulla borsa di studio è da ascrivere alla previsione dell'articolo 20 della Convenzione Italia-Regno Unito, in forza di cui, per i primi due anni dell'attività di ricerca, i redditi sono esenti da prelievo alla fonte in quello Stato. In ogni caso, affinché l'esenzione illimitata da prelievo Irpef sia operativa in Italia, deve essere necessariamente disposta dalle norme che istituiscono la relativa borsa di studio e non è possibile, come ricordato dalle istruzioni in appendice al modello della dichiarazione dei redditi (si veda anche la risoluzione 163/E/2000), l'applicazione di un criterio analogico/comparativo, allo scopo di generalizzarne la non imponibilità.

CHI FA VIGILANZA NON PUO' FARE IL MEDICO COMPETENTE

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente

(articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008).

Questa disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva? Inoltre, è applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria?

Risposta del Ministero del Lavoro (interpello n.2/2018): in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

ALLEGATO A PARTE - MIN.LAV. Interp. N.2 del 5.04.2018 (documento 101)

SPESE DI SOCCOMBENZA A CARICO DEL LAVORATORE da Dpl Mo - fonte: Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 19.04.2018), intervenendo sull'art. 92, comma 2 , cpc,

come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, ha affermato che il giudice civile, nel caso di soccombenza di una parte, può compensare le spese di giudizio, in parte o per intero, non soltanto in caso di novità della questione trattata o di mutamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando sussistono “*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*”.

**ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.77 del 19.04.2018
(documento 102)**

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY - NOTE DA SNAMI FERRARA

Dal 25 maggio 2018 sarà applicato il GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation, ossia il nuovo Regolamento UE 2016/

Il Regolamento presenta numerose novità rispetto all'attuale Codice della Privacy e individuiamo i principali adempimenti che le imprese e gli enti pubblici dovranno attuare per una corretta applicazione alla nuova normativa.

Per i dati "sensibili" il consenso **DEVE** essere "**esplicito**" così come per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati.

La diretta conseguenza è **l'inammissibilità di un consenso tacito o presunto, come potrebbe avvenire nei casi delle caselle pre-spuntate. Il titolare DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.**

Il regolamento disciplina la **contitolarità del trattamento** e impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati. Inoltre il regolamento consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile, per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario.

Con il termine data breach si intende una “violazione della sicurezza” in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato. Solitamente il data breach si realizza con una divulgazione involontaria (o talune volte volontaria) di dati riservati all'interno di un ambiente privo di misure di sicurezze come il web. In caso di accessi non autorizzati, perdita o furto di dati vi è l'obbligo di comunicare tempestivamente e, ove possibile, entro 72 ore sia agli interessati che alla competente autorità le suddette violazioni. **stesura o modifica della documentazione** contenente le risultanze dei punti precedenti, affinché sia completa ed aggiornata secondo le prescrizioni della nuova normativa. Non c'è più una scadenza di revisione annuale, ma viene richiesto che il documento sia sempre aggiornato. L'analisi dei rischi, come molti altri documenti, **va aggiornata ogni volta in cui vengano introdotti nuovi trattamenti** o avvengano variazioni sostanziali su quelli in essere.

CERTIFICAZIONE UNICA 2018 - INPS: MODALITÀ DI RILASCIO DELLA

Colla circolare n.67 del 24 aprile l'Inps illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2018 che l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, annualmente è tenuto a rilasciare ai sensi dell'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.

Vengono anche specificati tutti i vari canali di accesso a disposizione dell'utenza per l'acquisizione della Certificazione Unica 2018

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.67 del 23.04.2018 (documento 103)

AGENZIA ENTRATE COMUNICA - ISTANZE DI INTERPELLO: GLI INDIRIZZI A CUI INVIARE LE RICHIESTE

A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell'Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli "centrali", contenuti nel provvedimento del 1 marzo 2018. Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel Provvedimento del 4 gennaio 2016.

A chi presentare l'istanza - Le richieste di interpello vanno presentate alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i tributi erariali oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in caso di quesiti riguardanti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via Pec agli indirizzi indicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione, i soggetti non residenti, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero (cosiddetti "neo residenti") e i contribuenti che presentano l'interpello sui nuovi investimenti devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all'indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure via mail all'indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

I soggetti in regime di cooperative compliance, infine, devono rivolgere i propri interpelli all'Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all'indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, via mail all'indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA - ATTENZIONE ALLE EMAIL INGANNEVOLI L'OGGETTO È "RIMBORSO CANONE RAI" (r.fo.)

Le comunicazioni in argomento, infatti, non provengono da alcun indirizzo collegato all'Amministrazione fiscale, che raccomanda di non prenderle assolutamente in considerazione

Truffe sempre dietro l'angolo. Questa volta si tratta di email fraudolente che annunciano un fantomatico rimborso del canone Tv. L'intestazione è "Agenzia delle Entrate" e dovrebbero

provenire dall'Assistenza servizi telematici dell'Agenzia, ma in realtà nascondono un nuovo tentativo di *phishing*. Non aprite questi messaggi di posta elettronica, nei quali si chiede anche di compilare un modulo all'interno di un sito dal finto nome www.rimborso.rai.it, cestinate.

Le email in argomento, infatti, non provengono da alcun indirizzo collegato all'Amministrazione fiscale, che raccomanda di non prenderle in considerazione, di non cliccare sui collegamenti presenti e, in particolare, non fornire i propri dati anagrafici né tantomeno gli estremi della carta di credito.

INABILITÀ PERMANENTE E LICENZIAMENTO

In caso di invalidità permanente il datore di lavoro deve verificare se nella propria organizzazione esistono posizioni di lavoro confacenti, anche se di livello inferiore.

In particolare, l'assegnazione ad altra mansione deve essere compatibile con gli interessi del datore di lavoro e non deve essere tale da alterare l'organizzazione dell'impresa, tenendo presente il bilanciamento degli opposti interessi: conservazione del posto e libertà di impresa.

Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - sentenza numero 8419 pubbl. il 5 aprile 2018

NUMISMATICA ITALIANA - NUOVO CONIO

Serie Divisionale Italia 2018 - Fdc - 10 valori

Serie di 10 Monete Fdc con i 2 Euro dedicati al 70° Anniversario Costituzione Italiana e 5 Euro in Argento smaltati dedicati al 70° Anniversario Costituzione Italiana in confezione originale Zecca Italiana.

Tiratura 10.000 pz

€ 64,00 (Iva Inclusa)

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI

Abbazia di San Miniato al Monte in Firenze

Data di emissione il 27 aprile 2018

DETRAIBILI GLI ALIMENTI SPECIALI

Le spese per l'acquisto degli alimenti speciali sono fiscalmente detraibili e per il 2017 non necessitano le fatture o gli scontrini parlanti. Basta l'autocertificazione.

Chiarimenti sulle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.7-E del 27 aprile 2018:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/aprile+2018/circolare+n+7+del+27+04+2018/CIRCOLARE+7+E.pdf>

BILANCIO 2017 APPROVATO, + 1,16 MILIARDI DI UTILE dal sito ENPAM

L'Assemblea nazionale della Fondazione Enpam ha approvato oggi il Bilancio consuntivo 2017. Il documento è stato approvato con 162 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti.

L'Enpam ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile superiore a 1,16 miliardi di euro, che ha portato il patrimonio netto a 19,7 miliardi di euro con una crescita del 7,1 per cento rispetto all'anno precedente. Il patrimonio supera, a valori di mercato, i 20,9 miliardi di euro.

Questo dato è superiore di circa 1,4 miliardi di euro alle previsioni espresse dal Bilancio tecnico alla stessa scadenza.

L'avanzo previdenziale si è attestato a 1,02 miliardi di euro, mentre gli investimenti hanno contribuito per 420 milioni di euro lordi. Da questa cifra vanno sottratti 16 milioni di euro di commissioni e soprattutto 110 milioni di euro in tasse.

Gli iscritti Enpam sono saliti a 363.670, cifra che comprende anche i 2.004 studenti delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria dal V anno di corso. Il numero di medici e di odontoiatri attivi registra quindi una flessione rispetto alle 362.391 unità dello scorso anno.

Aumentano i pensionati, a conferma del movimento massiccio verso la pensione previsto dai bilanci tecnici: nel 2017 sono arrivati a 111.770 unità, con un incremento del 5,72 per cento rispetto ai 105.721 del 2016.

Il bilancio conferma la solidità dei conti della Fondazione che nel 2017 ha incrementato ancora la riserva legale, portando a 12,95 il rapporto tra patrimonio e prestazioni erogate.

“Il bilancio 2017 certifica che Enpam è in vantaggio sulla tabella di marcia della sostenibilità a 50 anni fissata dal bilancio tecnico – dice il presidente Alberto Oliveti – con una riserva pari a 13 volte l'ammontare delle pensioni pagate nell'anno. Restiamo molto attenti alla questione centrale del rimpiazzo professionale e non abbassiamo la guardia nel monitorare un cambiamento che ci riguarda sia per l'aspetto demografico sia per quello tecnologico. Per il futuro l'impegno è di costruire una nuova sicurezza sociale per la categoria e i giovani iscritti e, grazie a un patrimonio che a valore di mercato supera i 20 miliardi di euro, alimentare investimenti circolari capaci cioè di creare valore professionale per tutti i medici e gli odontoiatri”.

LA GESTIONE PREVIDENZIALE

Nel 2017 la Fondazione ha registrato entrate contributive pari a 2,648 miliardi di euro, erogando nello stesso periodo prestazioni previdenziali e assistenziali per oltre 1,622 miliardi. A incidere sul fronte delle uscite è stato l'aumento dei pensionati che, come previsto dalla cosiddetta 'gobba previdenziale' presente e già scontata nei bilanci attuariali dell'Ente, saranno in crescita ancora per diversi anni.

Il bilancio consuntivo evidenzia nel 2017 un importante incremento del numero dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici ordinari rispetto al 2016. La gestione che registra la variazione minore è la Quota B del Fondo Generale (+ 1,36%), mentre la specialistica ambulatoriale presenta l'aumento maggiore (+35,96%). Di rilievo è anche l'incremento dei nuovi pensionati della medicina generale (+ 21,13%), mentre specialistica esterna e la Quota A del Fondo Generale presentano incrementi meno rilevanti pari rispettivamente a 7,22% e 2,46%.

I dati sui pensionamenti della medicina generale mostrano un costante aumento dell'età media al momento del pensionamento. Il dato, che aveva raggiunto nel 2012 un minimo di 65 anni, ha registrato una crescita continua fino ai 67,6 anni del 2017.

Il dato complessivo evidenzia che i medici di famiglia andati in pensione lo scorso anno sono stati 1.720, con un +21 per cento rispetto all'anno precedente (quando erano stati 1.420) e +92 per cento rispetto alle 898 unità del 2014.

PATRIMONIO DA REDDITO

Nel 2017 il patrimonio della Fondazione ha visto salire a poco più di 5 miliardi di euro la quota investita in attività immobiliari. La percentuale del mattone sul totale tuttavia mostra un calo dal 27 al 26 per cento, a causa del netto aumento degli investimenti finanziari che si attestano poco oltre i 14 miliardi di euro, con un balzo di circa 1 miliardo.

Nell'ultimo anno, gli immobili posseduti direttamente e indirettamente dalla Fondazione Enpam hanno portato a una redditività lorda del 4,14 per cento, e attestata al 3,93 per cento dopo oneri e imposte.

Le attività finanziarie hanno invece prodotto una redditività lorda del 4,73 per cento (4,61% al netto degli oneri di gestione e delle imposte).